



Lodi, 28 ottobre 2024

REV 01 12 novembre 2024

Al Dirigente
Della D.O. 3
Ing. Giovanni Ligi
SEDE

ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, RELATIVA A PRESTAZIONE TEMPORANEA DI COORDINATORE DELLA SCIUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO E RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO EX LINIFICIO SITO IN PIAZZALE FORNI A LODI. REALIZZAZIONE NUOVO POLO STORICO CULTURALE. INTERVENTO FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA. PNRR M.5.C.2 - INV 2.1. CUP E13D21001000001 CIG B403BB36BB.

RELAZIONE

Proposta di affidamento all'Ing. arch. De Vizzi Paolo Beniamino

PREMESSA

Il sottoscritto, Arch. Roberto Munari in qualità di Funzionario Direttivo in servizio presso la Direzione 3 e Responsabile unico del procedimento in oggetto nominato in base alle competenze attribuite al R.U.P. dall'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023 con determinazione dirigenziale n. 658/2022, relaziona e propone quanto contenuto nei seguenti paragrafi.

Considerato che:

1. con determinazione dirigenziale n. 296 del 3.04.2024 all'oggetto "Ristrutturazione, recupero e rigenerazione urbana. complesso ex linificio. realizzazione nuovo polo storico culturale CUP E13D21001000001.PNRR M.5.C.2 - INV 2.1. decisione a contrattare e affidamento diretto incarico servizi ingegneria e architettura, coordinatore della sicurezza in fase esecutiva Ing. Arch. De Vizzi Paolo Beniamino. CIG B0DE15F74C, affidata per un importo di €. 39.340,00, oltre Inarcassa e IVA, in quanto si era reso necessario affidare l'incarico professionale per selezionare la figura di Coordinatore per la Sicurezza in fase Escutiva per il progetto in oggetto, e che tale figura è stata selezionata per un periodo di tempo ben specificato, come esposto nel capitolato prerstazionale e che pertanto l'incarico è di natura temporanea, in quanto, trattandosi di attività aventi caratteristiche peculiari di natura specialistica e di espressa esperienza per lo svolgimento delle quali, pur sussistendo all'interno della Direzione Organizzativa 3 alcune figure professionali in possesso delle



dovute abilitazioni, per l'entità del tempo da dedicare alle prestazioni in narrativa non potrebbero comunque garantire il rispetto dei tempi fissati per la conclusione del procedimento, tenuto inoltre conto che tali figure interne sono già gravate da numerosi e articolati carichi di lavoro ai quali, in questa fase, non possono essere sottratti;

2. Visto il raggiungimento della Mileston, prescritta da atto ministeriale, in data 30.09.2024, che ha notevolmente impegnato la struttura interna; raggiunto tale obiettivo ora si rende necessario pubblicare il bando per l'incarico definitivo del CSE di cantiere, bando che prevede tempistiche importanti che presumibilmente avranno termine entro il 31.01.2025;
3. Per poter giungere alla data sopradescritta si intende prolungare l'incarico professionale già affidato per la figura di Coordinatore per la Sicurezza in fase Escutiva per il progetto in oggetto, e che tale figura è stata selezionata per un periodo di tempo specificato, come esposto nel capitolato prerazionale ed in precedenza e che pertanto l'incarico è di natura temporanea, in quanto, trattandosi di attività aventi caratteristiche peculiari di natura specialistica e di espressa esperienza per lo svolgimento delle quali, pur sussistendo all'interno della Direzione Organizzativa 3 alcune figure professionali in possesso delle dovute abilitazioni, per l'entità del tempo da dedicare alle prestazioni in narrativa non potrebbero comunque garantire il rispetto dei tempi fissati per la conclusione del procedimento, tenuto inoltre conto che tali figure interne sono già gravate da numerosi e articolati carichi di lavoro ai quali, in questa fase, non possono essere sottratti;
4. comunque l'importo delle prestazioni da svolgere risulta essere inferiore alla soglia di € 140.000,00

Considerato che:

- l'importo del presente affidamento non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei servizi/forniture di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 17 comma 1) del D.Lgs. 36/2023 il quale recita: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;



- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per servizi/forniture di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante;
- l'art. 62 comma 1 del D.lgs 36/2023 il quale dispone che le stazioni appaltanti fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- i principi di maggiore economicità, concorrenza e snellimento dell'azione amministrativa in termini di efficacia ed efficienza e di rotazione di cui all'art.49 del comma 1 del D.Lgs. n.36/2023;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla Stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- l'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, il quale dispone che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- l'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, il quale prevede che, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche



tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- l'art. 3, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i. con il quale si enuncia un principio comune per gli atti amministrativi, ovvero: *"...Ogni provvedimento amministrativo...deve essere motivato...la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria..."*;
- l'art. 225 c. 2 del D.lgs.36/2023 che prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.

Ritenuto pertanto necessario affidarsi a professionalità esterne all'Ente nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti e pari opportunità tra i differenti operatori economici;

Richiamato l'allegato I13 del D.Lgs. 36/2023 che contiene le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del progetto e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici.

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la Stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Evidenziato che:

la procedura verrà svolta utilizzando sistemi telematici, ovvero avvalendosi della piattaforma digitale e-procurement dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti di Regione Lombardia;

Precisato che:

- o l'affidamento in parola è finalizzato all'acquisizione di prestazioni finanziate con risorse PNRR (Misura M.5.C.2 - INV 2.1.) ragion per cui si è provveduto all'acquisizione di CIG ordinario, indicato in oggetto;



- in relazione ai lavori di “Ristrutturazione, recupero e rigenerazione urbana del complesso ex linificio sito in Piazzale Forni a Lodi. realizzazione nuovo polo storico culturale”, si è provveduto all’acquisizione di apposito CUP come indicato in oggetto;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento in oggetto non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106;

inoltre, con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Dato atto:

che in data 25.10.2024, è stata richiesta offerta per l’affidamento in oggetto al seguente prestatore di servizi di ingegneria e architettura ing. arch. De Vizzi Paolo Beniamino, con sede legale in Lodi, via xx settembre 8, P.IVA 07987580961 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lodi al n. 387, tramite la piattaforma ARIA/SINTEL:

Visto il report della procedura n. 191307039 in data 28.10.2024, generato dallo strumento telematico di negoziazione suindicato, in atti;

Al termine della fase negoziale si è giunti alla condivisione del disciplinare d’incarico allegato, che determina l’importo complessivo delle prestazioni, le modalità di svolgimento dell’incarico ed i rapporti tra il Comune di Lodi ed il professionista, sulla base del quale il professionista si impegna a svolgere le prestazioni professionali per un importo complessivo pari a Euro 66.667,57 (imponibile pari a Euro 52.543,80, oltre alla cassa al 4% pari a Euro 2.101,75 ed all’IVA al 22% pari ad €. 12.022,02).

Rilevato altresì che ai sensi dell’art.18, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE. N.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Considerato che non sussiste la necessità di stipula contrattuale in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 72bis del vigente Regolamento dei contratti del Comune di Lodi;

Tutto quanto sopra relazionato, il Responsabile del procedimento attesta che:



- trattasi di incarico per servizi di architettura ed ingegneria di importo inferiore a Euro 140.000,00 secondo quanto disposto dall'art. 50 lett. b) del D. Lgs.36/2023;
- l'incarico ha natura specifica e temporanea;
- l'acquisizione dell'autodichiarazione del professionista circa il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici per contrattare con la P.A. come da documento acquisito in sede di procedura negoziata sul portale Aria/Sintel ed agli atti della Direzione organizzativa 3;
- la regolarità contributiva come da certificato InarCassa;
- la richiesta economica è congrua rispetto alle prestazioni da svolgersi;
- il rispetto del principio di rotazione;
- che la sommatoria degli affidamenti allo stesso soggetto non supera le soglie individuate all'art. 50 c. 1 del D.Lgs. 36/2023;
- la disponibilità finanziaria nel bilancio 2024 con esigibilità 2024;
- si è proceduto ad acquisire il CIG il quale risulta il seguente: B403BB36BB
- il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
- l'insussistenza di conflitti d'interessi con il professionista individuato;
- il rispetto del regolamento dei contratti;
- che per le attività di natura intellettuale-professionistica oggetto del presente incarico si è esonerati, ex art. 26 d.lgs. 81/08, dalla redazione del DUVRI (Determ. n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità VV LL PP);

Stante quanto esposto il Responsabile del procedimento, nel rispetto dei compiti attribuiti al R.U.P. dalla vigente normativa in materia, esprime il proprio parere tecnico favorevole e pertanto:

- a. considerato l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative all'incarico in oggetto ne propone l'affidamento all' ing. arch. De Vizzi Paolo Beniamino sulla base dell'esperimento della procedura negoziata sul portale Aria/Sintel (ID 191307039 per un importo contrattuale pari a €. 52.543,80, oltre cassa 4 % di € 2.101,75 e IVA di € 12.022,02 per un totale di €. 66.667,57 fatte salve le risultanze della contabilità finale;
- b. con il presente affidamento garantisce il rispetto della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici, nonché i principi di economicità del procedimento;
- c. si riserva di comunicare al professionista indicato l'avvenuta assunzione dell'impegno e la relativa copertura finanziaria;
- d. la liquidazione dei corrispettivi dovuti al professionista avverrà ad avvenuta verifica delle prestazioni ed a presentazione di regolare fattura previa verifica della regolarità contributiva.



Il RUP
Arch. Roberto Munari